

DDL Atti del Senato n. 1766

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “

Emendamenti della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia

Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Testo in discussione	Proposte emendative F.A.V.O.
<p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p>	<p>-----</p>
<p>2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.</p>	<p>- il secondo comma è sostituito da seguente: “2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta.”</p>

<p>3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare iduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.</p>	<p>-----</p>
<p>4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>	<p>-----</p>
<p>5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande</p>	<p>-----</p>
<p>6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>	<p>-----</p>
<p>7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126</p>	<p>-----</p>

motivazione

La riscrittura proposta rende più lineare la differenziazione fra le due fattispecie anche in funzione degli oneri documentali e dei procedimenti amministrativi. La prima fattispecie riguarda le persone con disabilità grave che possono richiedere che la loro astensione venga, fino a fine aprile, equiparata al ricovero ospedaliero. È data loro facoltà di usare tale opportunità anche in modalità non continuativa.

La seconda fattispecie è relativa alle persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche (definizione già adottata nell'ambito delle certificazioni di inabilità lavorativa) a causa di patologie cronico degenerative, immunodepressioni, esiti da patologie oncologiche che comportino un maggiore rischio di contagio. In questo caso la certificazione – anche su questo l'emendamento ragionevolmente semplifica – è rilasciata dai medici che comunemente emettono certificazioni di malattia. Viene eliminato anche il riferimento non pertinente all'articolo 1 comma 1 della legge 104/1992. Per maggiore linearità viene ribadito che anche questo tipo assenze non si computano ai fini del periodo di computo, assicurazione fondamentale per situazioni che spesso sono già al limite nel computo della malattia.

In considerazione dell'aumentato rischio di contagio da COVID-19 per i malati oncologici e per tutte le persone immunodepresse (circa il 20% del totale dei decessi per Coronavirus si è registrato tra i malati di cancro) è particolarmente necessario incentivare la permanenza a casa di queste persone e l'allontanamento dai luoghi di lavoro, tutelando con misure aggiuntive il posto di lavoro già messo a rischio dalle ripetute assenze per visite, esami e terapie salvavita.

Roma, 25 marzo 2020

Prof. Francesco De Lorenzo
Presidente FAVO

Avv. Elisabetta Iannelli
Segretario FAVO